



Struttura Complessa  
Organizzazione e Sviluppo Relazioni Sindacali  
Via Bertani, 4  
16125 GENOVA  
Tel. 010644 7412  
Fax 010644 7542  
www.asl3.liguria.it  
Cod. Fisc./P. IVA 03399650104

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ACCORDO SULL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO – ANNO 2010.**

La presente relazione illustrativa è predisposta in conformità alle previsioni dell'art. 40 e dell'art. 40bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati, da ultimi, rispettivamente dall'art. 54 e dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009, nonché tenuto conto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – n. 7 del 13 maggio 2010.

L'accordo oggetto della presente relazione è relativo all'adeguamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario ed è stato sottoscritto in data 9 novembre 2010 dall'Azienda A.S.L. n. 3 Genovese” e dalle OO.SS. della Dirigenza SPTA.

Esso trova motivazione nel fatto che al 1° luglio 2008 avveniva l'accorpamento tra due Aziende sanitarie liguri precedentemente autonome, che comportava la confluenza dell'Azienda Ospedaliera Villa Scassi all'interno della ASL territoriale 3 Genovese. A seguito di tale accorpamento si rendeva necessario adeguare la retribuzione di posizione variabile aziendale dei dirigenti all'assetto organizzativo venutosi a creare con l'accorpamento dell'A.O. Villa Scassi e all'aumento di complessità dell'attività, tenuto anche conto dell'attuale dotazione di personale dell'area Sanitaria.

Si precisa che è risultato un eccessivo residuo generato dal Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, previsto dall'art. 26 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 2006/2009 e confermato dall'art. 9 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa secondo biennio economico 2008/2009. Al fine di poter spendere più facilmente tale residuo, si è concordato di trasferirlo sul Fondo di posizione, aumentando di conseguenza la capienza economica di quest'ultimo. Tale modalità di integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione è consentita, quale oggetto di contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, dall'art. 51 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 1998/2001.

Occorre considerare che all'interno dell'A.S.L n. 3 “Genovese” si è venuta a creare una situazione che ha, quale riferimento dispositivo, l'art. 3 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa secondo biennio economico 2004-2005. Tale articolo fissa al c. 6 un nuovo livello stabile di retribuzione minima contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 (ossia degli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) per coloro per i quali la posizione minima alla data del 31 dicembre 2001 era così com-



posta: parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30. Il c. 7 dello stesso articolo stabilisce che, dopo l'entrata in vigore dello stesso contratto, anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione minima contrattuale, è utile in via prioritaria la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività. Il C.C.N.L. sopra richiamato prevede che ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto dal comma 7, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. Con l'Accordo del 18 gennaio 2007 l'A.S.L. n. 3 "Genovese" e le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa concordavano, in sede di prima applicazione, di attribuire i posti lasciati vacanti dai dirigenti sanitari ex X livello ai dirigenti sanitari con quindici anni di esperienza professionale alla data di sottoscrizione del contratto, valutata positivamente ai sensi dell'art. 11, comma 3 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, II biennio economico, sulla base di una graduatoria stilata sulla anzianità di servizio. Al fine di garantire parità di retribuzione a parità di incarico, l'Azienda ha conferito ai dirigenti ex X livello la stessa posizione complessiva ma una variabile aziendale inferiore rispetto ai dirigenti ex IX livello: ciò ha determinato un mancato adeguamento della posizione aziendale dei dirigenti di cui all'art. 27 lett. c) del C.C.N.L. 8 giugno 2000. L'adeguamento della posizione dei suddetti dirigenti comporta ovviamente un onere aggiuntivo.

È stato concordato, inoltre, di procedere ad un aumento della retribuzione di posizione aziendale pro capite di € 274,00, al fine di adeguare il sistema degli incarichi attuale assetto organizzativo, risultato di maggiore complessità a seguito della confluenza dell'A.O. Villa Scassi. Tale operazione consente di finalizzare una parte delle risorse destinate alla retribuzione di posizione, attualmente non impiegate a tal fine, per la propria finalità istituzionale.

È stata pertanto verificata la disponibilità economica per procedere all'adeguamento relativo all'accordo in oggetto.

Il Fondo contrattuale finalizzato al finanziamento della retribuzione di posizione è il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa, previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 2006/2009 e confermato dall'art. 8 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa secondo biennio economico 2008/2009. Tale fondo (che viene totalmente speso ogni anno e ripristinato, nell'interesse della propria entità finanziaria, all'inizio di ogni anno) presenta ogni anno un residuo non speso, che viene distribuito come retribuzione di risultato.

Considerato il trasferimento sul Fondo di Posizione – come sopra descritto - di una parte del Fondo delle Accessorie, il Fondo di Posizione presenta un residuo 2010 stimato in € 146.838,00.

L'applicazione dell'accordo oggetto della presente relazione comporta una spesa sul Fondo di posizione dei dirigenti compatibile con la capienza del Fondo, rideterminato a seguito dell'integrazione proveniente dal Fondo delle Accessorie, come meglio specificato nella relazione tecnico-finanziaria allegata.

Genova, 10/11/2010

II DIRETTORE  
S.C. Organizzazione e Sviluppo  
Relazioni Sindacali  
(Avvocato Isabella Lanzone)